



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA

PROTOCOLLO DI INTESA

per la liquidazione standardizzata dei compensi per le difese civili dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

L'anno 2023 addì 3 del mese di febbraio in Genova:

il Tribunale di Genova, in persona del Presidente, Dott. Enrico Ravera
e

l'Ordine degli Avvocati di Genova, in persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Avv. Luigi Cocchi;

PREMESSO CHE:

- Il patrocinio a spese dello Stato (di seguito PSS) è un istituto volto a garantire il diritto di difesa per i soggetti economicamente deboli e come tale da attuazione ai principi della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo (CEDU) e della Costituzione Italiana in tema di difesa del non abbiente;
- In particolare l'art. 6 c. 3 lett. C della CEDU dispone che «ogni accusato ha diritto difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia», mentre l'art. 24 comma 3 della Costituzione stabilisce che siano assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione;
- Il PSS è quindi un istituto fondamentale per l'attuazione dello Stato di Diritto e dei principi di egualianza sostanziale dei cittadini davanti alla legge e conseguentemente deve essere posta particolare cura all'attuazione di tale diritto in tutte le sue fasi, compresa quella della remunerazione del difensore che ha prestato la sua opera a favore di soggetti ammessi al PSS;
- A tale proposito si è avuto modo di constatare la particolare laboriosità del procedimento di liquidazione delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (di seguito PSS);
- il Presidente del Tribunale di Genova ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova, sentiti i Magistrati del Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ritengono quindi necessario semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di procedimenti col vantaggio per il giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione, per la Cancelleria

- di semplificare le notifiche con risparmio di spesa e, per il difensore, di assicurare pagamenti piùceleri;
- I due settori ove maggiore è l'incidenza delle procedure di PSS sono il settore famiglia e il settore protezione internazionale e si è ritenuto quindi opportuno procedere alla stipula di due distinti protocolli per tali settori stante anche la diversa competenza territoriale del Tribunale di Genova in relazione alle due materie;

tutto ciò premesso, con il presente atto, convengono quanto segue:

1. è concordata tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova (COA), l'adozione di una tariffazione standard delle liquidazioni per i difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti trattati dalla sezione IV famiglia, come indicata nella tabella 1 (sezione famiglia) allegata al presente protocollo (e modificata a seguito dell'entrata in vigore del DM 147/2022).
2. Per ottenere la liquidazione dei compensi i difensori dovranno depositare solo ed esclusivamente per il tramite del pct:
 - a) Provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio;
 - b) Istanza di liquidazione con contestuale dichiarazione dalla quale risulti l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per tutta la durata del procedimento;
 - c) Nota spese dettagliata (redatta sulla base del modello allegato);
 - d) Ricevuta SIAMM (rilasciata dal sistema in formato PDF con un numero di protocollo Web composto da 6 numeri preceduti dalla lettera "W". I modelli del registro sono:
 - i. CIVILE CONTENZIOSO STRANIERI: Mod. 1/B (inclusi divorzi coniugi e separazioni consensuali)
 - ii. CIVILE NON CONTENZIOSO: Mod. 18 (volontaria giurisdizione)
3. Si precisa che la nota spese, che contiene anche la formale richiesta di liquidazione, deve essere depositata con atto autonomo e non come allegato alle memorie conclusionali o al foglio di precisazione conclusioni al fine di permettere alla cancelleria di sottoporre tale atto all'attenzione del giudice su consolle.
4. Non saranno accettati dalle cancellerie depositi in formato cartaceo dei documenti di cui al punto 2 e 3 (salvo specifica autorizzazione del Presidente della Sezione previa presentazione di istanza al deposito cartaceo che specifichi i giustificati motivi (malfunzionamento sistema etc.) e comunque non si procederà alla liquidazione degli onorari senza il deposito successivo di tali documenti in formato digitale.

5. I difensori che vorranno aderire al presente protocollo dovranno formulare l'istanza di liquidazione chiedendo l'applicazione del presente protocollo e utilizzando il modulo predisposto (ALLEGATO 2) da depositare esclusivamente per il tramite del pct; il modulo potrà essere depositato anche prima dell'udienza conclusiva del procedimento, fermo restando la possibilità di depositare l'istanza di liquidazione successivamente al deposito del provvedimento che definisce il primo grado di giudizio.
6. Il Collegio, e nei procedimenti monocratici il Giudice, provvederà alla liquidazione degli onorari con riferimento alle tabelle indicate al presente protocollo (ALLEGATO 1), ferma restando per l'organo giudicante, la possibilità di effettuare liquidazioni differenziate in casi peculiari applicando in tal caso specificamente i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.3.2014. Anche il difensore, ognqualvolta ritenga che il procedimento trattato non rientri tra quelli oggetto del protocollo, ovvero non intenda aderire al protocollo o ritenga che, per le peculiarità del caso trattato, gli importi dell'onorario vadano valutati in modo diverso dagli standard previsti nel protocollo, può chiedere liquidazioni con importi diversi da quelli previsti nel protocollo.
7. Alla tariffa standard come sopra concordata dovrà essere aggiunta, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
8. La comunicazione del decreto di liquidazione al difensore e al Pm verrà effettuata dalla cancelleria per il tramite del pct.
9. L'adesione al presente protocollo comporta, da parte del difensore, rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione a condizione che la liquidazione adottata dal giudice sia a sua volta conforme alla tariffa standard. In caso di liquidazione difforme rimane fermo il diritto del difensore di impugnare il decreto.
10. Al fine di agevolare la trasmissione alla Ragioneria dello Stato della documentazione necessaria per il pagamento degli onorari, documentazione che deve essere trasmessa in formato digitale in un formato parzialmente diverso da quello utilizzato nel pct, e tenuto conto della difficoltà di trasporre i documenti digitali dal pct nei sistemi adottati dal MEF, gli Avvocati si impegnano a trasmettere una copia digitale di cortesia dei documenti di cui al punto 2 secondo le modalità tecniche separatamente indicate dal COA.

- a) Per i nuovi procedimenti di PSS tale trasmissione avrà inizio a decorrere dalla comunicazione del COA successiva alla data di entrata in vigore del presente protocollo previa comunicazione del COA.
 - b) Per i procedimenti di PSS ancora da liquidare il Tribunale invierà agli avvocati, da apposito indirizzo mail, una richiesta di trasmissione dei documenti di cui al punto 2, anche se già depositati, con le modalità che saranno indicate nella mail stessa.
11. Al fine di effettuare con modalità automatizzate il controllo sull'iscrizione dell'avvocato nel previsto elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Corte di Appello di Genova, il COA invierà periodicamente, in formato digitale separatamente concordato, un elenco aggiornato degli avvocati iscritti in tale elenco, in modo da aggiornare il sistema informatico del Tribunale.
12. Il Tribunale di Genova e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova prendono atto degli indirizzi giurisprudenziali della Sezione Famiglia del Tribunale in materia di PSS, di cui ai verbali art. 47 quater OG del 7 e 14 maggio 2021, che si allegano al presente protocollo (ALLEGATO 3).

TRIBUNALE di GENOVA

Il Presidente
dr. Enrico RAVERA



ORDINE DEGLI AVVOCATI di GENOVA

Il Presidente
avv. Luigi COCCONI



INTESTAZIONE STUDIO AVVOCATO

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE IV CIVILE

**Istanza di liquidazione dei compensi e delle spese della parte ammessa
al Patrocinio a spese dello Stato**

Il sottoscritto Avv. _____ (C.F. _____), del
Foro di _____, con studio in _____, Via
_____, n. _____ (PEC _____ - Fax
_____), iscritto nell'Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese
dello Stato

difensore di

COGNOME Nome (*parte assistita*) _____,
C.F. _____, nato a _____, il _____,
ammesso in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato con
provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del _____,

nel procedimento

R.G. n. _____ / _____ (*indicare se di Volontaria Giurisdizione*),
assegnato al Giudice dott. _____,
definito con sentenza/ordinanza/decreto n. _____ / _____ del
_____;

contro

COGNOME Nome (controparte) _____;
avente ad oggetto (*barrare la casella corrispondente*):

Separazioni Consensuali/Divorzi congiunti	
Separazione/divorzio giudiziali trasformati in fase presidenziale	

Separazione/divorzio giudiziale trasformati alla prima udienza davanti al davanti al Giudice Istruttore	
Separazione / divorzio giudiziale trasformati dopo attività istruttoria	
Separazione/divorzio giudiziale conclusi con Sentenza (valore indeterminabile - scaglione medio - complessità bassa)	
Volontaria giurisdizione contenziosa	
Procedimenti modifica condizioni Congiunti (volontaria giurisdizione)	
Procedimenti modifica condizioni Giudiziali (volontaria giurisdizione)	
Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia congiunti	
Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia giudiziali	
Volontaria giurisdizione fino a 5.200,00	
Volontaria giurisdizione fa 5.200 a 26.000	
Volontaria giurisdizione da 26.000 a 52.000	
Volontaria giurisdizione da 52.000 a 260.000	
Volontaria giurisdizione valore indeterminabile (complessità bassa)	

Valore controversia: _____

DICHIARA

di aderire al protocollo stipulato in data ... fra il Tribunale di Genova - Sezione IV Civile (Famiglia) e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, avente ad oggetto la determinazione delle tariffe professionali da applicare in caso di parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato

e per l'effetto

CHIEDE

la liquidazione del proprio compenso per l'attività professionale svolta nell'interesse della parte assistita, da porre a carico dello Stato, da determinarsi secondo i parametri di cui al predetto protocollo, in relazione a ciascuna fase per lo scaglione di riferimento, ridotto della metà trattandosi di prestazioni resa in favore di soggetto ammesso al patrocinio a carico dello Stato, oltre un contributo forfettario per le spese generali determinato nella misura del 15% del compenso, IVA (*indicare se dovuta*) e CPA, il tutto come da prospetto che segue:

Fase di studio	
----------------	--

Fase introduttiva	
Fase istruttoria	
Fase decisoria	
TOTALE COMPENSI (oppure) COMPENSO UNITARIO	
Riduzione del 50% ex art. 130 DPR 115/2002	
Aumento del 20% per assistenza di un unico difensore per entrambe le parti (nei i procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto)	Sì/No
Aumento del 25% per procedimenti di volontaria giurisdizione congiunti;	Sì/No
Aumento del 15% per tutti i procedimenti di volontaria definiti con accordo intervenuto in corso di causa	Sì/No
TOTALE	
Rimborso forfettario del 15%	
Cassa Previdenza Avvocati al 4%	
IVA al 22% (<i>se dovuta</i>)	
TOTALE	

Si allegano i seguenti documenti:

1. Certificazione iscrizione nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato;
2. Provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova di ammissione in via provvisoria ed anticipata della parte al beneficio;
3. Istanza di pagamento delle spese di giustizia (SIAMM).

Genova,

Avv. ...

TARIFFE GRATUITO PATROCINIO - RIEPILOGO

		Riduzione ¹ 50%
Separazioni Consensuali/Divorzi congiunti	2.340,00	1.170,00
Separazione/divorzio giudiziali trasformati in fase presidenziale	3.460,00	1.730,00
Separazione/divorzio giudiziale trasformati alla prima udienza davanti al davanti al Giudice Istruttore ²	3.780,00	1.890,00
Separazione /divorzio giudiziale trasformati dopo attività istruttoria ³	4.550,00	2.275,00
Separazione/divorzio giudiziale conclusi con Sentenza (valore indeterminabile - scaglione medio - complessità bassa) ⁴	Valori tabella D.M. 147/2022	
Volontaria giurisdizione contenziosa	Valori tabella D.M.147/2022	
Procedimenti modifica condizioni Congiunti (volontaria giurisdizione)	Valore Causa	
Procedimenti modifica condizioni Giudiziali (volontaria giurisdizione)	Valore Causa	
Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia congiunti ⁵	Valore Causa	
Altri procedimenti in materia di famiglia giudiziali ⁶	Valore Causa	
Volontaria giurisdizione non contenziose fino a 5.200,00	425,00	212,50
Volontaria giurisdizione non contenziose da 5.200 a 26.000	1.420,00	710,00
Volontaria giurisdizione non contenziose da 26.000 a 52.000	2.240,00	1.170,00
Volontaria giurisdizione non contenziose da 52.000 a 260.000	3.330,00	1.665,00
Volontaria giurisdizione valore indeterminabile (complessità bassa) non contenziosa	2.240,00	1.170,00

Aumento del 20% per tutti i procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto in caso di assistenza di un unico difensore per entrambe le parti.

Aumento del 25% per tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione introdotti congiuntamente dalle parti.

1 Art. 130 DRP 115/2002

2 Viene considerata l'attività svolta per la costituzione davanti al giudice istruttore e per il raggiungimento dell'accordo

3 Il giudice valuterà la complessità dell'istruttoria in particolare verificando se l'istruttoria è solo documentale o con ammissione testi

4 In caso di procedimento contumaciale, viene detratta fase istruttoria laddove non espletata

5 es. ex artt. 148 c.c., 156 c.c., art. 8 l. 898/70, 342 bis c.c., 317 bis c.c., 709 ter cpc

6 Procedure di adozione; procedure per alimenti; procedure ex art. 700 cpc.

Aumento del 15% per tutti i procedimenti di volontaria definiti con accordo intervenuto in corso di causa.

Sul compenso complessivo viene riconosciuto il 15,00 % quale contributo spese generali, oltre IVA (se dovuta) e CPA

TARIFFE GRATUITO PATROCINIO - DETTAGLIO

Separazioni Consensuali / Divorzi congiunti	
Compenso unitario	2340,00
Aumento in caso di assistenza ad entrambe le parti (+20%)	468,00
TOTALE	2808,00
Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002	1404,00
Separazioni / Divorzi giudiziali	
Presidenziale trasformata	
Fase di studio	1000,00
Fase introduttiva	760,00
Fase decisoria	1700,00
TOTALE	3460,00
Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002	1730,00
Giudiziale trasformata alla prima udienza innanzi GI	
Fase di studio	1000,00
Fase introduttiva	880,00
Fase decisoria ⁷	1800,00
TOTALE	3780,00
Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002	1890,00
Trasformata dopo attività istruttoria	
Fase di studio	1000,00
Fase introduttiva	900,00
Fase istruttoria	850,00

7 Somma già comprensiva dell'attività di costituzione davanti al GI e dell'aumento per l'accordo

Fase decisoria ⁸		1800,00
TOTALE		4550,00
Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002		2275,00
Procedimento concluso con sentenza⁹	Medio	Diminuzione max 50%
Fase di studio	1701,00	850,5
Fase introduttiva	1204,00	602
Fase istruttoria	1806,00	903
Fase decisoria	2905,00	1452,5
TOTALE	7616,00	3808
Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002	3808,00	1904
Procedimento contumaciale con sentenza (senza istruttoria)		Diminuzione max 50%
Fase di studio	1701,00	850,5
Fase introduttiva	1204,00	602
Fase istruttoria	-	903
Fase decisoria	2905,00	1452,5
TOTALE	7616,00	3808
Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002	3808,00	1904

Nel caso in cui nel procedimento contumaciale venga svolta l'istruttoria il giudice liquiderà un compenso aggiuntivo per tale fase pari al valore medio (Euro 1.806,00) riducibile del 50% in base alla complessità dell'istruttoria.

Sul compenso complessivo viene riconosciuto il 15,00 % quale contributo spese generali, IVA (se dovuta) e CPA

Per i procedimenti di volontaria giurisdizione contenziosa si applicano i valori previsti per il procedimento concluso con sentenza e, nel caso di convenuto contumace, i valori previsti per il procedimento contumaciale con sentenza (senza istruttoria)

8 Somma già comprensiva dell'attività di costituzione davanti al GI e dell'aumento per l'accordo

9 Si precisa che normalmente, come previsto dall'art. 4 comma 1 del DM 55/2014, come modificato, viene applicato il valore medio ferma restando la possibilità di aumentare i compensi fino al 50 per cento ovvero di diminuirli in ogni caso non oltre il 50 per cento.

